

PRINCIPI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI (art.31 DLgs. 150/2015)

OBBLIGO DI LEGGE o DI CONTRATTO

(art.31, comma 1, lett. a)

Gli **incentivi non spettano** se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva, anche nel caso nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione sia utilizzato mediante contratto di somministrazione.

DIRITTO DI PRECEDENZA

(art.31, comma 1, lett. b)

Gli **incentivi non spettano** se l'assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

SOSPENSIONI PER CRISI e RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

(art.31, comma 1, lett. c)

Gli **incentivi non spettano** se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni di lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale.

ASSETTI PROPRIETARI COINCIDENTI

(art.31, comma 1, lett. d)

Gli **incentivi non spettano** se i lavoratori sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da un datore di lavoro che al momento del licenziamento si trova in una situazione patrimoniale sostanzialmente coincidente con quella del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione.

CUMULO BENEFICI DE MINIMIS

(art.31, lett. e)

Con riferimento al **contratto di somministrazione** gli incentivi economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime *de minimis* il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

(art.31, lett. f)

Nei casi in cui le norme incentivanti richiedono un **incremento occupazionale netto** della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo viene effettuato mensilmente confrontando il numero dei lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti (**escludendo dal calcolo i lavoratori che nel periodo di riferimento hanno abbandonato il posto di lavoro**).

CUMULO PERIODI

(art.31, comma 2)

Ai fini della **determinazione degli incentivi e della loro durata**, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalle stesse Agenzie Interinali, a meno che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari coincidenti o rapporti di collegamento o controllo.

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE TARDIVE

(art.31, comma 3)

Il **tardivo inoltro** delle comunicazioni obbligatorie (**UniLav.**, **UniSom.**) producono la perdita della parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.